



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 02/03/2016

N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IMPIEGO IMPUTATI CON PENA ALTERNATIVA DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON IL TRIBUNALE DI GENOVA .

L'anno Duemilasedici, addì due del mese di Marzo, alle ore 11:35 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE :

- L'art. 33 della legge 29.07.2010 n. 240 ha introdotto, agli artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" del D.Lgs. 285 del 1992 (codice della Strada), i commi 9 bis e 8 bis a norma dei quali è prevista la possibilità che il Giudice sostituisca la pena detentiva e pecuniaria comminata per i reati in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con il lavoro di pubblica utilità;
- Gli artt. 52 e 54 del D.Lgs 274/2000 e smi consentono al Giudice di Pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- L'art. 2, comma 1, del D.M. 26.03.2001, emanato a norme dell'art. 54 comma 6 del D.Lgs 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività si svolga sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale;
- Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2000;
- Il Comune di Lavagna, presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità artt. 186/187 Codice della Strada, rientra tra gli enti indicati nella legge;
- Il Comune di Lavagna riconosce il valore rieducativi e sociale attribuito alla sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità artt. 186/187 Codice della Strada;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 09.06.2011 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Lavagna e il Tribunale di Chiavari per impiego imputati con pena alternativa di lavori di pubblica utilità;
- Il Comune di Lavagna e il Tribunale di Chiavari hanno sottoscritto la convenzione in data 03/08/2011, per la durata di tre anni, con cui il Comune si è impegnato ad accogliere presso la propria struttura condannati a per lo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività (nel periodo di validità della convenzione n. 2 condannati);

Valutata positivamente l'esperienza di esecuzione dei lavori di pubblica utilità artt. 186/187 Codice della Strada realizzata nella struttura comunale dall'agosto 2011 all'agosto 2014, si ritiene di prevedere la possibilità per tutti i cittadini, anche residenti fuori Lavagna, di poter svolgere i lavori di pubblica utilità presso il Comune di Lavagna, purché la sentenza sia emessa da Autorità Giudiziaria di Genova convenzionata, ovvero da altre Autorità giudiziaria italiana aderente alla Convenzione tipo;



Rilevata l'opportunità di proseguire l'esperienza intrapresa nel triennio 2011/2014, affidando il coordinamento e la gestione al Settore Servizi al Cittadino - Uffici Servizi Sociali inserendo le seguenti possibili attività:

- manutenzione aree verdi e strade
- supporto e collaborazione alla preparazione di manifesti ed eventi organizzati dal Comune
- attività di supporto alla biblioteca comunale
- attività riferibile alla specifica professionalità del condannato

Dato atto:

- della sentenza n. 179/2013 della Corte di Cassazione con cui si dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 28/08/2000 n. 274 nella parte in cui non prevede che "se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di Pubblica Utilità (artt. 186/187 Codice della Strada) fuori dall'ambito della provincia in cui risiede";
- delle richieste pervenute di attivazione di percorsi di lavori di pubblica utilità artt. 186/187 Codice della Strada presso gli uffici di questa Amministrazione per cittadini residenti a Lavagna che hanno commesso reato in altri Comuni e quindi di competenza di altri Tribunali;

Ritenuta l'opportunità:

- di ammettere i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti all'esecuzione di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Lavagna, secondo quanto stabilito nell'allegato schema di convenzione per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 186/187 Codice della Strada, da sottoscrivere con il Tribunale di Genova;
- di approvare la stipula della convenzione tipo anche con altri Tribunale richiedenti;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Sig.ra Adriana Giacomelli;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,



seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 25/02/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 25/02/2016;

Visto l'art. 43 dello Statuto Comunale e il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare l'ammissione dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D.lgs 30.04.1992 n. 285, artt. 52 e 54 D.Lgs 274/2000, presso strutture del Comune di Lavagna;
- 2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A), lo schema di convenzione, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D.lgs. 30/04/1992 n. 285, artt. 52 e 54 D.Lgs. 274/2000, dando mandato al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino di provvedere alla stipula con i Tribunali che ne facciano richiesta;
- 3) di individuare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino per il coordinamento e la gestione dei lavori di pubblica utilità artt. 186/187 Codice della Strada, nell'Ente per il mantenimento dei contatti con i tribunali aderenti alla convenzione e per l'invio ai medesimi delle relazioni finali concernenti lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- 4) di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino provvederà per tutti i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Adriana Giacomelli, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 , n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Ministero della Giustizia



Comune di Lavagna

CONVENZIONE TRA
TRIBUNALE DI GENOVA
COMUNE DI LAVAGNA

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente dott. Claudio Viazzi

Il Comune di LAVAGNA C.F. 00601910102 che interviene al presente atto nella persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Giuseppe Sanguineti

L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene al presente atto nella persona del direttore dott.ssa Bianca Berio

Il giorno..... del mese di anno 2016

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,*

nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- in data 10.04.2015 è stato sottoscritto apposito Protocollo intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, per favorire opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;
- il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune di LAVAGNA

Articolo 2 - Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di LAVAGNA si impegna ad accogliere persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
2. Il Comune di LAVAGNA individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- 1) **manutenzione aree verdi e strade**

- 2) **Supporto e collaborazione alla preparazione di manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune**
- 3) **attività di supporto biblioteca comunale**
- 4) **attività riferibile alla specifica professionalità del condannato**

Articolo 3 - Presentazione e valutazione delle richieste

1. L'UEPE segnala al Comune di LAVAGNA la persona richiedente il programma di trattamento per la messa alla prova valutata la situazione personale professionale del richiedente in relazione alla disponibilità dell'ente.
2. Il Comune di LAVAGNA valuta le richieste attraverso un preventivo colloquio e secondo le concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità.
3. In caso di decisione favorevole del Tribunale il Comune di LAVAGNA si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità- impegni tra le parti

1. Il Comune di LAVAGNA si impegna a:
 - ✓ mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
 - ✓ nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
 - ✓ documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
 - ✓ predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto
 - ✓ comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. L'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:
 - ✓ comunicare al Comune di LAVAGNA il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
 - ✓ verificare tramite il funzionario incaricato la svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - ✓ Assicurare la collaborazione con il Comune di LAVAGNA per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5 - Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. Il Comune di LAVAGNA si impegna a:
 - a) stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
 - b) garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
2. E' fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di LAVAGNA per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
3. E' fatto divieto al Comune ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 - Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.
2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 7 - Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Luogo data, Genova _____


Per il Tribunale di Genova

Per il Comune di LAVAGNA

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Segretario Generale
(S. Caviglia)



=====

Publicata in data 3/03/2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)